

# **COMUNE DI ZERFALIU**

# Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

# DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 157 DEL 16/07/2024

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 152/2024 - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI - ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno sedici nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott.ssa Antonietta Palmas, nell'esercizio delle proprie funzioni, in disposto:

- degli artt. n. 107 e 109 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;
- del Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2024, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile fino al 31.12.2024 alla dott.ssa Antonietta Palmas.

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Nota Integrativa per il triennio 2024/2026.

## Richiamati i seguenti atti:

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 24.10.2023;
- Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.11.2023;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zerfaliu, approvato con deliberazione G.C.
   47 del 22.09.2023.

Dato atto che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 21.03.2013.

Visto l'articolo 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000.

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (Iuc);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'Arera n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità Arera ha aggiornato la metodologia di approvazione del Pef Tari per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. Mtr-2), introducendo rilevanti novità quali:
  - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
  - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
  - una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025":
- la Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - $\notin$  0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente *UR2*, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

### Tenuto conto che:

- le tariffe della Tari devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007:
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tari.

#### Richiamate:

 la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2022 avente ad oggetto "Validazione Piano Economico e Finanziario (PEF) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021"; - la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2024 avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023".

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2024 con la quale son state approvate in via definitiva per l'anno 2024 le tariffe Tari con cui si assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il 2024 ammonta complessivamente a € 110.937,00, così come risultante dal Piano Finanziario Economico redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente Territorialmente Competente e trasmesso ad Arera per l'approvazione finale.

Dato atto che questo comune con deliberazione C.C. n. 13 del 26.05.2010, ha stabilito di trasferire all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvando la relativa convenzione. Attualmente esso è svolto dalla Ditta Effe Ambiente Srl, con sede in Cagliari nella via San Lucifero 31, aggiudicataria del servizio nel periodo dal 2018 al 2023, seguita poi da proroga tecnica fino al 31.12.2024.

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2024 con la quale son state approvate le scadenze di pagamento del tributo Tari, salvo variazioni successive, aventi le seguenti date:

- 31.08.2024 (prima rata di acconto);
- 31.10.2024 (seconda rata di acconto);
- 31.12.2024 (terza rata di conguaglio e/o rata unica).

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5%, come deliberato dalla Provincia.

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 14 del 17.12.2019 con la quale si approva la convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'attività di riscossione spontanea e della gestione integrata avvisi (GIA), del solo tributo comunale Tari a decorrere dal 01.01.2020, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.

Atteso che occorre approvare il Ruolo ordinario Tari per l'anno 2024 per un importo complessivo pari ad € 117.014,00 comprensivo dell'importo a favore dell'Ente pari a € 111.444,10 (di cui € 110.108,32 quale netto ed € 1.333,45 quale compenso AdER, con arrotondamento in difetto di € 2,33) e dell'addizionale provinciale che ammonta a € 5.572,23, come da fornitura n. 37020240627201300000 del 27.06.2024 (ns prot. 2483/2024 del 27.06.2024) composta da 500 articoli, 500 partite e 23 ruoli formati, validato in data 04.07.2024 (come da nota AdER ns prot. 2602/2024 del 05.07.2024).

Dato atto che l'aggio, derivante dai costi legati al servizio di riscossione, spettante all'Agenzia delle Entrate Riscossione, stimato per un importo di € 1.333,45 sarà imputato al Capitolo di Spesa n. 1055/1 dell'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026 e liquidato con atto successivo.

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni, previste dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tari ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2024 in circa € 6.500,00, trova copertura mediante apposito stanziamento del Bilancio di Previsione 2024/2026 − esercizio 2024 al Capitolo 1737/1, che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione e qualora si rendesse necessario implementare tale misura si procederà con apposita integrazione previa variazione di Bilancio.

Ritenuto opportuno quantificare le suddette componenti perequative in base al ruolo suindicato, comprendente 548 utenze, in complessivi € 858,77 così suddivisi:

- € 53,67 relativo alla componente *UR1* da trasferire a CSEA;
- € 805,10 relativo alla componenti *UR2* da trasferire a CSEA.

Evidenziato che, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, provvederà direttamente alla riscossione del tributo e al riversamento dello stesso a favore dell'Ente nonché alla riscossione e riversamento dell'Addizionale Provinciale collegata al prelievo dello stesso, per conto dell'Ente.

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio dello Stato anno 2020).

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.03.2023.

Richiamata la Determinazione n. 152 del 10.07.2024 con la quale è stato approvato il Ruolo ordinario Tari – anno 2024 e si è provveduto ad accertare ed impegnare le somme di cui sopra come da prospetto seguente:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	TRIBUTI	2024	229	01041	360	1055	1	U.1.03.02.15.999	1.333,45
	TRIBUTI	2024	230	09031	50	1737	1	U.1.04.02.05.999	6.500,00

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
TRIBUTI	2024	60	10101	1029	1029	1	E.1.01.01.61.001	110.967,09

Evidenziato che, per mero errore materiale, il software in uso all'Ente non ha estrapolato il corretto accertamento inerente le riduzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tari ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 (finanziate da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione), quantificabile per l'anno 2024 in circa € 6.500,00.

Ritenuto quindi opportuno incrementare l'accertamento n. 60/2024 al Cap. 1029/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026, di ulteriori € 6.500,00 come sopra riportato.

Espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009.

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- 1. di incrementare l'accertamento n. 60/2024 al Cap. 1029/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026, di ulteriori € 6.500,00 quali riduzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tari ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 (finanziate da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione) per un importo complessivo di € 117.467,09 (di cui € 110.108,32 quale importo netto a favore dell'Ente, € 858,77 quali componenti perequative *UR1* e *UR2* applicate ad ogni utenza attiva ed € 6.500,00 quali riduzioni previste dal Regolamento Comunale come sopra ampiamente riportato).
- 2. di dare atto che la stampa del brogliaccio e tutte le stampe di controllo, sono agli atti dell'Ufficio Tributi.
- 3. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000.
- 4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio per i conseguenti adempimenti contabili.
- 5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente
Dott.ssa Antonietta Palmas